



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

ORDINANZA SETTORIALE AREA VIGILANZA

N. 57 DEL 01/08/2025

OGGETTO: Ordinanza di regolamentazione della circolazione per lo svolgimento della processione religiosa di Santa Maria ad Nives dalle ore 16,00 alle ore 21,30 e comunque fino a cessata esigenza del giorno 2 agosto 2025.

Il Responsabile Area Vigilanza

VISTA la comunicazione in atti prot.n. 10805 del 15/07/2025 presentata da Don Michele Verolla **VRLMHL57A21B916C**, in qualità di parroco della Parrocchia di S. Maria Ad Nives, intesa ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento di processione religiosa in onore di Santa Maria ad Nives per sabato 02 agosto;

Preso atto che come da percorso trasmesso, la processione religiosa interesserà solo alcune delle strade principali;

Ravvisata la necessità di consentire lo svolgimento del suddetto evento, salvaguardando la pubblica e privata incolumità dei partecipanti assicurando in ogni caso la viabilità sui percorsi alternativi;

Visto il Preavviso di Pubblica manifestazione inoltrato alla Questura di Caserta;

Ritenuto, opportuno, istituire dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione atti a garantire lo svolgimento dell'evento;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992 n°285 (Codice della Strada);

VISTI gli articoli da 30 a 43 e 79 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada);

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

VISTO l'art.107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n°267 ed il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono totalmente riportati e confermati

Di Istituire per sabato 02 agosto dalle ore alle ore 16:00 alle ore 21:30, e comunque fino a cessata esigenza, i seguenti provvedimenti viabilistici:

Divieto di sosta e Divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti alla processione religiosa, lungo il percorso di cui alle sottoelencate strade:

Piazza Castello;

Via Dante;

Vi L. Da Vinci;

Via Michelangelo;

Via Raffaello;

Via F. Parri;

Via P. Togliatti;

Via Picasso;

Via Moro;

Via P. Nenni;

Via L. Longo;

Corso V. Emanuele;

1° e 2° Trav. di Corso V. Emanuele;

Via Garibaldi;

Via Corridoni;

Via Randaccio;

Via V. Veneto;

Via Marconi;

Via Chiesa Parrocchia di S. Nicola A Piro;

C.so Umberto I;

Vico Bianchi;

Via P. Umberto;

Via P. Rosano;

Piazza Castello.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dall'Autorità di P.S. e dal Comando del Corpo di Polizia Locale ai fini della tutela della sicurezza pubblica e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea

PRESCRIVE

Ai promotori/organizzatori che sia data la massima pubblicità dell'evento al fine di comunicare ai residenti delle strade interessate la diversa regolamentazione del

traffico attraverso i mezzi d'informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità.

Il presente provvedimento è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo dell'organizzazione di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento di detta manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o cose che potessero derivare dallo svolgimento della processione religiosa.

Si ricorda che in ogni momento vi è **la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento dell'evento, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico** e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

D I S P O N E

Che la presente ordinanza sia resa pubblica ai cittadini tramite avvisi pubblici, affissione all'albo pretorio del Comune e pubblicazione su sito internet del Comune. Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

1. Che a norma dell'art. 3 , comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Campania, competente per territorio decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. decorrenti dal medesimo termine.;
2. CHE in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalle normative vigenti in merito.

Il Responsabile dell'AREA VIGILANZA
Dott.ssa Luisa Rubicondo